



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 50/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), ed in particolare:

- Il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura cd. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell'equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle

verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n.

16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra premesso, all'esito dell'istruttoria svolta e tenuto conto della delibera di questa Sezione sul rendiconto 2016 numero 306/2019/PRSP si segnalano pertanto i seguenti profili:

1. Rendiconto 2017 - Termini di approvazione: L'ente ha approvato il rendiconto 2017 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 2 maggio 2018 come desumibile dal relativo questionario trasmesso dall'Organo di revisione lievemente oltre i termini di cui all'art. 227, co.2 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

È opportuno ricordare che a tale inadempimento concorrono tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, politica ed amministrativa.

Come è noto il legislatore ha previsto due diversi ambiti normativi di cui l'uno afferente i casi più gravi di mancata approvazione e l'altro quelli afferenti la tardiva approvazione facendo derivare in entrambe gli adempimenti molteplici conseguenze, con diversi riflessi sulla collettività locale. Nel caso di tardiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ancorché accompagnati (come nel caso di specie) dal rispetto dei termini per la predisposizione da parte della Giunta Comunale dello schema di bilancio, tra le conseguenze dell'inadempimento si ricordano, infatti:

- il divieto di assunzioni: legge 145/2018, articolo 1, comma 904 attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, a qualunque titolo;
- l'assoggettamento alle disposizioni di cui all'art. 141, co. 1, lett. c) del TUEL;

Ritiene il collegio di evidenziare in particolare le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016 secondo cui, come modificato dall'art. 1, co. 904, "(...) *In caso di mancato **rispetto dei termini** previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, **dei rendiconti** e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall' articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si*

configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.” Precisando al successivo co. 1-octies che “(...) *La prima applicazione dei commi da 1 -quinquies a 1 -septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.”*

Accertato quindi che l’ente abbia tardivamente approvato il rendiconto 2017 nei modi e termini sopra rappresentati, si invita l’Amministrazione Comunale alle opportune verifiche sulle ragioni di tale ritardo avendo cura di verificare l’applicazione delle sanzioni conseguenti alle disposizioni sopra richiamate per il periodo compreso tra il termine di legge e la data di effettiva approvazione del documento di bilancio da parte del competente organo consiliare.

Raccomanda, per il futuro, all’Amministrazione Comunale, una maggiore efficienza nella programmazione di tali rilevanti attività gestionali.

2. Tempestività dei pagamenti: si rileva che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, (di cui al comma 1, art. 9 DPCM del 22 settembre 2014), così come richiesto dagli schemi di bilancio della BDAP, corrispondente ai giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è:

- pari a 0 nel piano degli indicatori BDAP per l’esercizio 2017;
- pari a 0 nel piano degli indicatori BDAP per l’esercizio 2018;

A tal proposito, facendo riferimento ai dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ente si è potuto riscontrare che tali indicatori risultano pari rispettivamente a 24,38 giorni per l’esercizio 2017 (con pagamenti posteriori alla scadenza pari a euro 634.995,35) e a 7,11 giorni, in miglioramento, per l’esercizio 2018 (con pagamenti posteriori alla scadenza pari a euro 934.197,20) calcolati, come indicato dall’ente nei predetti atti, ai sensi dell’art. 8 del comma 3 – bis del Decreto-Legge 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n. 89 con adeguamenti previsti dalla circolare MEF 22 del 22/07/2015.

Su tale disciplina, si ritiene opportuno evidenziare che la richiamata circolare MEF del 22/07/2015 “(...) è volta a fornire alle amministrazioni pubbliche indicazioni e chiarimenti sul calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 settembre 2014 recante: “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

Secondo quanto espressamente definito dall’art. 9, commi 1, 3 e 5, del D.P.C.M. 22 settembre 2014 ivi richiamato, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito come “(...) *la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

Posto dunque che il termine di riferimento iniziale per il calcolo di detto indicatore è rappresentato dalla data di scadenza delle relative fatture (e non dalla data della relativa emissione), i dati sopra riportati entrambi positivi, sembrano confermare che l'ente esegua i pagamenti medi oltre i termini ordinari previsti dalle disposizioni vigenti.

Preso atto di quanto argomentato e riscontrato comunque che gli ITP relativi al 2017 e al 2018 sembrerebbero esprimere valori superiori ai 30 giorni, si invita ad un attento monitoraggio e progressiva riduzione dei tempi di pagamento anche alla luce degli obblighi sopravvenuti in materia in caso di mancato rispetto dell'ITP annuale (costituzione, nel bilancio di previsione 2020, di un apposito fondo direttamente proporzionale in percentuale crescente correlata alla gravità della violazione registrata nel 2019).

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità: dalla lettura congiunta dei dati BDAP e del questionario si è riscontrato che il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ente risulta valorizzato al 31/12/2018, in quota accantonata del risultato di amministrazione, per complessivi euro 284.633,24 a fronte di un ammontare dei residui attivi al titolo I e III per complessivi euro 1.640.844,51 e relativa incidenza del 17,35%.

Tale valore si concretizza, come per l'esercizio precedente in concomitanza con un risultato di amministrazione che vede azzerata per il secondo anno consecutivo la relativa parte libera computata, per esclusione, in funzione degli accantonamenti e dei vincoli apposti dall'ente alle relative entrate.

Contestualmente, facendo riferimento ai dati questionario e della relazione dell'Organo di revisione, si è riscontrata la adesione dell'ente alla Unione dei Comuni del Camposampierese, affidataria di particolari funzioni (ed in particolare quella afferente la funzione di polizia locale) che, come confortato anche dal responsabile dei servizi finanziari, gestisce autonomamente il proprio FCDE relativo alle sanzioni Codice della Strada gestite dalla Unione dei comuni.

Su tale aspetto, il responsabile dei servizi finanziari con propria comunicazione interlocutoria ha confermato infatti che *“(...) la quota parte di sanzioni del codice della strada trasferita dall'Unione dei Comuni del Camposampierese è introitata al titolo III delle entrate correnti. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche non cogestisce un FCDE autonomo per tale voce in quanto integralmente gestito dall'Unione che poi opera i trasferimenti netti. (...)”*

Fermo restando dunque la competenza dell'Unione destinataria delle funzioni amministrative attribuite, la tematica merita un approfondimento tenuto conto sia del titolo che di norma determina l'accertamento di entrata relativo alle sanzioni relative al codice della strada, sia in ordine alla gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità correlato a tali particolari tipologie di entrate.

Sul punto il collegio ritiene in primo luogo di richiamare le disposizioni contenute nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 che, al relativo paragrafo 3.3 dedicato alla determinazione del FCDE stabilisce che *“(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere*

versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

La norma, dunque, individua nel destinatario dell'entrata finale il soggetto in capo al quale grava l'onere di gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Consegue quindi che, al fine di determinare tale soggettività, si renda opportuno fare riferimento al "titolo" in base al quale sorge il diritto ad accertare l'entrata che, per sua natura, è atto idoneo non solo a quantificare il *quantum* ma anche il soggetto creditore.

In tal senso, le norme relative all'accertamento di talune sanzioni (cfr. artt. 142 e 208 D. Lgs. 285/92), possono prevedere risorse che, a titolo originario, siano di diritto accertate in capo al soggetto proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ovvero in capo all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Il Collegio, nella consapevolezza che tale pratica avvenga in una logica di ottimizzazione gestionale tra la polizia locale unica dell'Unione e i soggetti per cui la medesima commina le sanzioni evidenzia che le Unioni dei Comuni, come chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 50/2015, "*risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza*" non costituiscono "*al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1 (della L. 56/2014 che definisce le Unioni di Comuni come "enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza", ndr), un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune*".

La titolarità della funzione, difatti, è mantenuta in capo al Comune di riferimento seppure detta funzione sia gestita in forma associata in una sede istituzionale di natura "derivata" in funzione di "*contenimento complessivo della spesa delle pubbliche amministrazioni e all'ottenimento della gestione delle funzioni fondamentali dei Comuni*" (Sez. Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2016/FRG).

Lo Statuto dell'Unione dei comuni del Camposampierese, al relativo art. 8, co. 3 precisa che "*(...) Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D. Lgs. 267/00 (...)*" precisando in seguito al successivo art. 9, co. 2 che "*(...)A seguito dell'attivazione delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.*"

Si invita pertanto l'ente a prendere in considerazione quanto rappresentato dai principi contabili in ordine alla tenuta del Fondo crediti esigibilità in sinergia con quello dell'Unione dei Comuni, valutando con attenzione l'idoneità dei trasferimenti al titolo II delle entrate correnti e tenendo conto in combinato disposto anche le disposizioni di legge relative agli accertamenti per le sanzioni codice della strada e lo statuto dell'Unione.

Le conseguenti valutazioni sia in ordine al dimensionamento del FCDE che alle entrate nette al titolo II delle entrate correnti assumono attributo di significatività in considerazione della stretta correlazione della quota accantonata del risultato di amministrazione con la quota libera che, nella sua assenza, pone l'ente in una condizione

di prossimità al disavanzo di cui all'art. 187 TUEL.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD):

1. accerta la tardiva approvazione dei rendiconti di gestione 2017; invita l'ente, per il futuro, al rispetto dei termini per tale adempimento richiamando le valutazioni rappresentate in parte motiva;

2. riscontra nel 2017 e 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) positivo; accerta che tale indicatore è pari a 24,38 giorni per l'esercizio 2017 (con pagamenti posteriori alla scadenza pari a euro 634.995,35) e a 7,11 giorni, in miglioramento, per l'esercizio 2018 (con pagamenti posteriori alla scadenza pari a euro 934.197,20). Invita l'Amministrazione comunale a favorire una riduzione dei tempi medi di pagamento sotto le soglie di legge;

3. invita l'ente a attivare opportune verifiche in considerazione di quanto disposto dai principi contabili in ordine alla tenuta del Fondo crediti esigibilità in sinergia con quello dell'Unione dei comuni, valutando con attenzione l'idoneità dei trasferimenti al titolo II delle entrate correnti e tenendo conto anche delle disposizioni di legge relative agli accertamenti per le sanzioni codice della strada e dello statuto dell'Unione nei termini rappresentati nella parte motiva della presente delibera.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 7 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini